



ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E PRODUTTORI
DI ENERGIE RINNOVABILI
A.C.E.P.E.R.

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente, l'associazione denominata "Associazione Consumatori E Produttori Energie Rinnovabili" siglabile "A.C.E.P.E.R." o "ACEPER". Lo scopo è l'attività istituzionale di tutela degli interessi e diritti di imprese e cittadini, prevalentemente nei confronti dei propri associati e a favore della collettività.

L'associazione è libera, volontaria e senza fini di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali dell'Associazione stessa. In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altri enti associativi non a scopo di lucro.

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Chivasso (TO) e potrà istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, secondo le esigenze delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3

DURATA E AMBITO DI ATTIVITÀ

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione svolge la propria attività senza vincoli territoriali e secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ACEPER è un'associazione di rappresentanza della categoria dei consumatori e dei produttori di energie rinnovabili. Svolge la propria azione di tutela degli Associati proponendosi di incrementare la conoscenza e la diffusione dei benefici dell'utilizzo delle energie rinnovabili e la tutela della loro produzione, perseguendo anche lo sviluppo delle tecnologie ad essa correlate e svolge le proprie attività nei confronti dei propri associati e di terzi.

A questo fine si predispongono per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al proseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) promuovere, sostenere e tutelare, in ogni campo, in Italia ed all'estero, la cultura e l'informazione sulle energie rinnovabili come uno dei più importanti fattori di sviluppo socio-economico e favorirne lo sviluppo;
- b) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;



c) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in materia di energie rinnovabili;

d) rappresentare le imprese associate e la categoria nei confronti degli enti, istituzioni del mondo economico e politico, nelle sedi nazionali e non solo, ai fini della promozione e della difesa dei giusti interessi della categoria;

d-bis) a specificazione della lett. d) che precede, la rappresentanza delle imprese associate, produttori di energie rinnovabili, potrà avvenire anche attraverso ricorsi amministrativi e azioni giurisdizionali da proporsi dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie ai fini della tutela dei diritti e degli interessi di queste ultime

e) favorire il miglioramento delle condizioni dei propri Associati, assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi legislative;

f) designare i propri rappresentanti in organismi nei quali è prevista per Legge, per Regolamento o per contratto, ovvero è anche solo opportuna e richiesta, la presenza di ACEPER;

g) fornire ai soci l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi dei singoli nell'ambito degli interessi della categoria;

h) assicurare agli Associati la tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti da professionisti, altri enti, associazioni od organizzazioni che perseguano finalità non in contrasto con i principi di cui al presente Statuto;

i) promuovere e coordinare lo studio e le proposte di soluzione dei problemi economici, sociali e sindacali degli Associati;

l) organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, incontri e collaborazioni connesse alle proprie attività, purché tali non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'atto Costitutivo.

L'Associazione, in via secondaria e strumentale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ACEPER sviluppa i progetti e le attività negli ambiti sopra descritti con proprio personale e con la collaborazione di soggetti terzi in possesso delle necessarie competenze di volta in volta scelti ad hoc. Nel condurre le proprie attività, l'associazione è indipendente da ogni condizionamento di carattere politico.

L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali delle suddette attività principali, nei limiti e secondo i criteri consentiti dalla legge. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori. Potrà inoltre svolgere tali attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, secondo i principi di trasparenza e correttezza, così come stabilito dalle linee guida definite dalla norma.

Art. 5

GLI ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE



Possono aderire all'associazione le imprese, le attività professionali, i lavoratori autonomi ed i privati che condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione e siano interessati all'attività della stessa. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di seguito indicate.

I soci si distinguono in:

Associati fondatori, ovvero coloro i quali sono convenuti ed hanno stipulato la costituzione dell'Associazione;

Associati ordinari, ovvero coloro i quali, hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, il cui numero è illimitato; Non è ammessa la figura del socio temporaneo, ma il Consiglio Direttivo può autorizzare specifiche deroghe, purché ratificate dall'Assemblea.

Associati onorari, ovvero coloro i quali sono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per aver contribuito in maniera determinante alla vita dell'Associazione con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico; il numero dei soci onorari è illimitato;

L'ammissione ad associato è riservata a tutti coloro che presentano apposita domanda, attraverso cui l'interessato specificherà le proprie complete generalità, ed è subordinata all'insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea. In relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia di codice per la protezione dei dati personali, tutti i dati personali raccolti, compresi quelli cosiddetti sensibili, saranno soggetti alla riservatezza prevista ed imposta dalle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, saranno perciò impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il Responsabile ed il Titolare del trattamento dati è il Presidente.

La quota associativa è intrasmissibile e gli associati si impegnano a versarla alla domanda di ammissione e, per l'annualità successiva, senza indugio dal mese di ottobre al mese di dicembre dell'anno solare in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse e ai servizi erogati dall'Associazione; hanno diritto d'informazione e di controllo nelle forme e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi e dal presente Statuto ed in particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia a proprie spese. Gli associati ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; i diritti di associato ordinario sono subordinati all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio avrà diritto a un solo voto e gli associati iscritti da meno di 1 mese hanno diritto di parola nell'assemblea, ma sono senza diritto di voto.

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dei principi ispiratori dell'associazione, al rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi associativi e svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale e volontario, in ragione delle proprie esigenze e disponibilità. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto delle norme statutarie e delle linee programmatiche emanate.

I fondatori e gli associati onorari non sono soggetti all'iscrizione annuale né al pagamento della quota associativa annuale, mentre gli associati ordinari ne sono obbligatoriamente soggetti pena la perdita dei diritti associativi.

È fatto divieto a tutti i soci, l'uso dell'Associazione con attività, dichiarazioni, illeciti, omissioni, che possano

ledere l'Associazione stessa o terzi. Tutti i soci risponderanno personalmente verso terzi e/o in giudizio, per atti illeciti o non conformi ai fini e agli obblighi dell'Associazione.

Art. 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- esclusione;
- recesso;
- decadenza.

In caso di decesso, non si procederà alla restituzione della quota associativa annuale, né di parti di esse, agli aventi diritto.

L'esclusione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo ed approvata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci su presentazione di specifico giudizio, ovvero in caso di:

- gravi motivi che possano in ogni modo arrecare qualsiasi danno all'Associazione;
- inosservanza dei doveri previsti dall'art. 6 del presente Statuto;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
- perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a socio;
- mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà comunicata per iscritto all'associato interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento. L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento da qualunque socio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, con raccomandata a ricevuta di ritorno, ed ha effetto dalla data di notifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso non dà diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata.

Si ha decadenza con il venir meno dei requisiti di cui all'art 6 del presente Statuto, salvo specifiche deroghe del Consiglio Direttivo. Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere neanche in parte i contributi versati né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere
- il Segretario;

L'elezione degli Organi non può essere vincolata o limitata in alcun modo ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato e tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che hanno diritto al voto, ossia dai fondatori e dagli associati ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.



Chi non può presenziare all'Assemblea ha facoltà di farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, ma ciascun socio presente può rappresentare non più di un socio assente.

Le votazioni sono espresse con voto palese, ma nel caso di argomenti di particolare importanza, ovvero decisioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone ossia ogni qualvolta l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto, ed in tal caso il Presidente sceglierà due scrutatori tra i presenti.

L'Assemblea dei Soci si riunisce di diritto almeno una volta all'anno entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul rendiconto consuntivo dell'associazione. In via straordinaria viene convocata quando sia necessaria, ovvero qualora richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione può essere fatta mediante comunicazione scritta anche mediante strumenti telematici da notificare ai soci almeno 15 giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo prima che siano trascorse almeno 12 ore dalla prima. In alternativa la convocazione può essere fatta per vie brevi con ogni mezzo che si ritenga necessario per mettere a conoscenza gli associati dell'assemblea.

In difetto di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la metà dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria:

Approva i nuovi associati proposti dal Consiglio Direttivo; Elegge i nuovi membri (Consiglieri) tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo; Approva il rendiconto consuntivo predisposto e illustrato dal Consiglio Direttivo; Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; Approva o modifica l'importo della quota associativa annuale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo ovvero dei contributi straordinari deliberati; Approva le attività interne all'Associazione di raccolta fondi per eventi, borse di studio, progetti specifici o per altre attività eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo; Approva il programma annuale dell'Associazione deliberato dal Consiglio Direttivo; Approva le disposizioni su qualsiasi questione attinente la gestione sociale deliberate dal Consiglio Direttivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria:

Modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, lo Scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad Enti Benefici; delibera con la presenza dei 3/4 dei soci in prima convocazione – o la maggioranza dei presenti in seconda convocazione - e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente, ed inserito su apposito libro registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; è composto da tre a sette membri detti Consiglieri, tra cui il Presidente; e comprende i soci fondatori ed altri membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo, a



maggioranza dei voti e dura in carica 5 anni.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale a cura dell'Assemblea dei Soci.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta anche tramite strumenti telematici da notificare ai Consiglieri almeno 10 giorni prima con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in teleconferenza; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo individua e propone all'Assemblea i nuovi componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva elezione; Predisporre e presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione; Predisporre, delibera e presenta all'Assemblea gli atti relativi alla decadenza della qualità di socio e/o all'esclusione dei soci in conseguenza del giudizio di merito per la successiva ratifica; Delibera e presenta all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale di adesione ovvero di eventuali contributi straordinari per l'approvazione; Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci il programma annuale dell'Associazione per l'approvazione;

Delibera e presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci le disposizioni su qualsiasi questione attinente la gestione sociale per l'approvazione;

Delibera i mandati di conferimento di specifici incarichi a soci e/o a consulenti esterni, opportunamente individuati, e scelti in considerazione di particolari qualità e/o attitudini personali e/o professionali per la successiva delega a cura del Presidente; Ammette i nuovi soci; Cura l'osservanza delle disposizioni approvate dall'Assemblea dei Soci; Cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione.

Di ogni riunione e deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo viene redatto da parte del Segretario specifico verbale che viene sottoscritto dal Presidente ed inserito su apposito libro registro conservato a cura del Presidente.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, e dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente esercita compiti di rappresentanza dell'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale; Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; Assicura il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea dei Soci; Vigila e cura la corretta esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea dei Soci; Convoca e presiede il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie; Assicura il regolare funzionamento delle riunioni del Consiglio Direttivo; Vigila e cura la corretta esecuzione delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo; Sovrintende al buon andamento dell'Associazione ed provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e del Regolamento; Adotta, nei casi gravi e urgenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che provvederà a ratificare alla prima riunione successiva; Sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione, ivi compresi quelli che la impegnano sia nei riguardi degli associati che dei terzi; Conserva gli atti sociali dell'Associazione, compresi l'Atto Costitutivo dell'Associazione, lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea dei Soci, le decisioni del Consiglio Direttivo, il libro dei soci, il libro giornale della contabilità sociale, il libro dell'inventario, il libro

registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni di altri Consiglieri, assume e svolge le rispettive funzioni fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 12

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, egli rappresenta l'Associazione e svolge tutte le funzioni del Presidente, sulla base di specifica delega di quest'ultimo. Nel caso di dimissioni del Presidente, egli provvede entro il termine di giorni 90 per convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e quindi del nuovo Presidente. In caso di assenza, di impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 13

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'utilizzo delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della consistenza di cassa e cura il corretto impiego delle risorse economiche dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri a maggioranza dei voti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Egli tiene aggiornato il libro giornale della contabilità sociali e custodisce i valori appartenenti all'Associazione; Riscuote le quote dei soci ed ogni altra entrata a favore dell'Associazione; Provvede ai pagamenti; Redige annualmente il bilancio consuntivo dell'Associazione e lo illustra al Consiglio e all'Assemblea dei Soci; in caso di attivo una parte verrà destinata in maniera prioritaria per il fondo di tutela legale dell'Associazione, il rimanente delibererà l'assemblea per la destinazione; Redige annualmente il bilancio preventivo, dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea dei Soci;

Redigere e tenere aggiornato, ogni atto e/o documento contabile, relativo all'amministrazione dell'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 14

IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornato il libro dei soci; Comunicare a tutti gli aventi diritto le date delle convocazioni delle riunioni; Redige i verbali e le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; Tiene aggiornato il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei voti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza, d'impedimento o di dimissioni, le sue funzioni sono assunte e svolte dal Presidente fino alla nuova nomina della carica sociale.

Art. 15

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Agli associati compete il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico deliberato dal consiglio direttivo e ratificato annualmente dall'assemblea dei soci.

Art. 16

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili o immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- quote associative annuali di adesione stabilite dall'Assemblea dei Soci;
- contributi straordinari versati dei soci eventualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- contributi volontari versati spontaneamente dagli associati e/o da altri simpatizzanti;
- ricavi provenienti da attività interne all'Associazione quali la raccolta fondi per eventi e/o progetti specifici o per altre attività;
- sponsorizzazioni per eventi e/o progetti specifici;
- ricavi derivanti dalla gestione di eventi e/o progetti;
- interessi percepiti da banche o da altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione, anche se derivante da convenzione o cessione di beni e/o servizi agli associati;
- contributi e/o sussidi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Fondazioni, Istituti di Ricerca Scientifica e/o Giuridica ed altri Enti Istituzionali;
- donazioni e lasciti provenienti sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo da persone fisiche o giuridiche e/o da qualsiasi ente le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione e non siano tese a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione stessa.

Il Patrimonio è indivisibile e da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio sostentamento, funzionamento e svolgimento delle proprie attività.

Non avendo l'Associazione, fini di lucro, qualsiasi somma derivante dall'impiego delle proprie risorse economiche, o dallo svolgimento di attività sociali, e non assorbita da eventuali spese gestionali o di finanziamento delle iniziative, deve necessariamente essere destinata all'incremento del fondo comune.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle ad essa direttamente connesse. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento ad altre associazioni senza scopo di lucro.

Art. 16

ATTI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

Gli Atti Sociali e i Registri Contabili dell'Associazione sono:

- l'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- lo Statuto dell'Associazione;
- l'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- le decisioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei soci;



- il libro giornale della contabilità sociale;
 - il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - il libro registro contenente i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Tutti gli Atti Sociali e i Registri Contabili dell'Associazione sono conservati dal Presidente.
Può essere realizzato e utilizzato anche un formato digitale degli Atti Sociali e dei Registri Contabili che comunque devono corrispondere in ogni loro parte al formato cartaceo conservato dal Presidente che ne curerà il regolare aggiornamento.

Art. 17

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo è redatto dal Tesoriere e predisposto dal Consiglio Direttivo per la presentazione all'Assemblea dei Soci che, con voto palese e con le maggioranze previste dalle norme statutarie, procede all'approvazione.

Art. 18

REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e/o di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte e raccolte in apposito Regolamento interno elaborato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 19

CONTROVERSIE E RINVIO

Per ogni controversia che dovesse insorgere, in relazione, al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ovvero alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi in materia.

I FONDATORI


Via Demetrio Cosola 5/B
10034 CHIVASSO (TO)
011.18867093 / 349.4799185
C.F.: 91029380010